

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA A FAMIGLIARI NON AUTOSUFFICIENTI

I contributi sono previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 e s.m.i. e sono destinati alla copertura previdenziale di periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti

DESTINATARI

Possono presentare la domanda:

- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
- i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria;
- i lavoratori/trici autonomi/e;
- i liberi/e professionisti/e;
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;
- i collaboratori/trici domestici/che iscritti/e ai Fondi complementari.

REQUISITI RICHIEDENTE

requisiti generali:

1. essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell'arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;
2. non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005);
3. non aver raggiunto il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

REQUISITI DEL FAMIGLIARE ASSISTITO

Per familiare del richiedente si intende: il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l'affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.

La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all'assistenza di familiari non autosufficienti è concesso:

- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei versamenti volontari all'INPS o ad altra cassa previdenziale. Il contributo è elevabile fino a 9.000,00 euro qualora l'assistenza sia rivolta a figli o minori affidati (conviventi con il richiedente e risultanti dalla certificazione anagrafica dello stesso) di età inferiore ai cinque anni, purché non iscritti a strutture educative e centri diurni per disabili;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno della previdenza complementare.

Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all'assistenza del familiare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale.

Il contributo a **sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria** spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Nel caso di **lavoratori/trici a tempo parziale**, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà (importo massimo 2.000,00 euro) e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell'arco dell'anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell'integrazione dei contributi obbligatori determinata dall'Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del **sostegno della previdenza complementare** al momento della presentazione della prima domanda di contributo l'interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l'interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 360,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro anche in assenza di anzianità contributiva pari a 6 mesi. Il contributo è versato direttamente dalla Provincia alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddezza regolarità contributiva. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

ULTERIORI CONDIZIONI

Il contributo spetta, fra l'altro, a condizione che la persona a cui il richiedente presta assistenza sia titolare di prestazione per invalidità civile, se di età inferiore ai cinque anni, o dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente negli altri casi (l'Agenzia provinciale per l'assistenza si riserva di verificare direttamente).

Il contributo non spetta per periodi comunque coperti da contribuzione figurativa né in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale.

Può essere concesso un solo contributo per la cura o l'assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.

Il contributo non è cumulabile con gli interventi previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dalla Legge regionale 26 novembre 2020 n. 4, dalla Legge regionale 25 luglio 1992 n.7 né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6 bis, 6 ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a, con l'intervento previsto dall'art.14 della legge regionale 25 luglio 1992, n.7 ed è inoltre incompatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Solo per l'anno 2021:

i lavoratori autonomi agricoli possono richiedere il contributo sull'anno 2021 anche per i versamenti previdenziali obbligatori residui riferiti al 4° trimestre 2020 sospesi dall'Inps nell'anno 2021 per i provvedimenti del Governo assunti nei periodi di emergenza COVID.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata:

- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- ai Patronati di assistenza.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e/o obbligatori

TERMINI DI PROCEDIMENTO

120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

In un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.